



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Documento

**LE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE: PROBLEMATICHE APPLICATIVE E CASI PRATICI**

Il nuovo art. 2427, comma 1, n. 22-*bis* del codice civile

17 marzo 2010





Con il contributo della
Commissione “Norme e principi contabili”

Presidente

Gianfranco Capodaglio

Componenti

*Guglielmo Antonacci
Pier Giorgio Bedogni
Luigi Borrè
Ubaldo Cacciamani
Ciro Rodolfo Di Carluccio
Elisa Ferrari
Raffaele Fiume
Alberto Lang
Massimo Levrino
Raffaele Mazzeo
Franco Zanovello*

Esperti

*Matteo Pozzoli
Elisa Sartori
Elisa Menicucci
Valerio Luciani*

Mandato 2008-2012

Area di delega

Principi contabili e sistemi di controllo e revisione

Consigliere Delegato
Consiglieri Co-Delegati

Luciano Berzè
Flavio Dezzani
Paolo Moretti



Indice

- 1. Premessa**
- 2. Inquadramento normativo**
 - 2.1 Contesto e finalità della richiesta informativa**
 - 2.2 Ambito di applicazione e aspetti definitori**
 - 2.2.1 Mappa esplicativa**
 - 2.3 Informazioni richieste**
 - 2.3.1 Rilevanza**
 - 2.3.2 “Non normali” condizioni di mercato**
 - 2.4 Interazione tra le informazioni di cui all’art. 2427, co. 1, n. 22-bis, c.c. e le altre informazioni su specifiche categorie di parti correlate richieste da norme preesistenti**
 - 2.5 Semplificazioni per le società di minori dimensioni**
- 3. Esempi illustrativi**
 - 3.1 Vendita merci a società correlate tramite stretti familiari**
 - 3.2 Prestazioni di servizi a società controllate da dirigenti con responsabilità strategiche.**
 - 3.3 Finanziamenti infruttiferi concessi dai soci o loro stretti familiari**
 - 3.4 Distacco di personale**



1. Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende con il presente lavoro fornire ai colleghi e a tutti i soggetti interessati le prime indicazioni in merito all'applicazione delle novità concernenti l'informativa di bilancio di talune operazioni con parti correlate.

L'approccio utilizzato è eminentemente di taglio operativo e costruito in un'ottica prudenziale, tenuto conto della novità e della complessità della materia.

2. Inquadramento normativo

2.1 Contesto e finalità della richiesta informativa

Il tema delle operazioni con parti correlate è riconosciuto come uno degli argomenti maggiormente significativi del sistema di *corporate governance*. Esso riguarda due problematiche distinte: da un lato, le modalità con le quali gli amministratori assumono le decisioni riguardanti le operazioni con parti correlate; dall'altro lato, la tecnica di rappresentazione in bilancio di tali operazioni e, più in generale, dei rapporti intrattenuti con le parti correlate.

Il legislatore comunitario con l'emanazione della Direttiva 2006/46/CE ha, tra le altre previsioni, richiesto alle società di capitali che operano nell'ambito dell'Unione Europea l'inserimento in nota integrativa di un'informativa sulle operazioni (1) "rilevanti" che (2) potrebbero essere state condotte a condizioni "particolari", in considerazione dei rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti¹.

In ottemperanza, quindi, alla menzionata Direttiva 2006/46/CE, il legislatore italiano, con il D.lgs. 173/2008², ha introdotto nel codice civile la disciplina delle operazioni con parti correlate

¹ A tale riguardo, si precisa che il considerando (6) della Direttiva 2006/46/CE dispone che: "L'informativa sulle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene."

² Il D.lgs. 173/2008 ha modificato con riferimento all'informativa sulle operazioni con parti correlate, oltre al Titolo V del libro V del Codice Civile (art. 2427 e art. 2435-*bis*), anche le seguenti disposizioni normative: D.lgs. 127/1991 (Bilancio consolidato delle società mercantili, industriali e di servizi), D.lgs. 87/1992 (Bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari), D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).



nell'ambito dell'informativa da fornirsi nella nota integrativa del bilancio di tutte le società di capitali.

Di seguito si riporta il contenuto del richiamato art. 2427, n. 22-bis, c.c..

“La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

... (omissis)

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

Il legislatore italiano, come prescritto dalla direttiva, dispone che per la definizione di parti correlate debba farsi riferimento ai Principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea. Tale definizione è data, in particolare, dallo IAS 24, *Informazioni sulle operazioni con parti correlate*.

Il decreto precisa che il nuovo articolo del codice civile trova applicazione a partire dai bilanci e dalle relazioni relative agli esercizi aventi inizio da data successiva al 21 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto).

Per le società assoggettate al disposto dell'art. 2427, c.c., le quali presentano una coincidenza tra esercizio amministrativo e anno solare, la normativa è, quindi, adottata per la prima volta nei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2009.

2.2 Ambito di applicazione e aspetti definitivi

L'art. 2427, c.c. è contenuto nel Libro V Titolo V “delle società” al Capo V “delle società per azioni” e disciplina il contenuto della nota integrativa; pertanto tale articolo è applicabile anche: alle



società in accomandita per azioni (art. 2454, c.c.), alle società a responsabilità limitata (art. 2478-*bis*, c.c.), alle società cooperative (art. 2516, c.c.), nonché ai consorzi costituiti nella forma di società di capitali (art. 2615-*ter*, c.c.). Determinate esenzioni sono applicabili per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Il Legislatore nazionale non fornisce una nozione di parte correlata, ma dopo il primo comma dell'art. 2427, c.c., precisa che per la definizione di "parte correlata" si fa riferimento ai "Principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea".

Si deve, ai nostri fini, considerare che, ad oggi, l'unico pertinente Principio contabile internazionale che può essere applicato è il menzionato IAS 24 nella sua versione del 2003³. E' peraltro opportuno ricordare che lo IASB ha emanato nel novembre 2009 una nuova versione dello IAS 24 che apporta alcune (seppur limitate) sostanziali modifiche al documento originario. Il "nuovo" Principio non è stato ad oggi ancora omologato nell'Unione Europea e con tutta probabilità non lo sarà prima dell'approvazione dei bilanci 2009⁴.

Secondo il paragrafo 9 dello IAS 24 (2003), "Una parte è correlata a un'entità se:

- (a) direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari, la parte:
 - (i) controlla l'entità, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le altre società del gruppo);
 - (ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o
 - (iii) controlla congiuntamente l'entità;
- (b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell'entità;

³ Lo IAS 24 (2003), *Informazioni sulle operazioni con parti correlate*, è stato omologato dalla Commissione Europea e pubblicato con il Regolamento 2238/2004, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 394 del 31/12/2004.

⁴ Lo IAS 24 (2009) entra in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2011, ma ne è ammessa l'adozione anticipata facoltativa dalle norme transitorie contenute nel medesimo Principio contabile; tuttavia, se l'Unione Europea non dovesse prevedere apposite disposizioni, il documento, una volta pubblicato nella GUUE, potrebbe essere applicato anche anticipatamente alla "naturale" entrata in vigore. Per tale motivazione, i redattori del bilancio potrebbero applicare alternativamente le due versioni (2003 o 2009). Tale prospettiva si concretizzerà molto probabilmente con la redazione dei bilanci 2010. Alla data di pubblicazione del presente documento – si ripete – l'unico documento applicabile è lo IAS 24 (2003).



- (c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante (IAS 31, Partecipazioni in joint venture);
- (d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante;
- (e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);
- (f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o
- (g) la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.”.

Da tale definizione deriva che non sono parti correlate due società, per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche; oppure due società partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una *joint venture*; i finanziatori, i sindacati, le imprese di pubblici servizi, le agenzie e i dipartimenti pubblici solo in ragione dei normali rapporti d'affari con la società (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione della società o partecipare al suo processo decisionale); non lo sono anche i singoli clienti, i fornitori, i *franchisor*, i distributori e gli agenti generali con i quali la società effettua un rilevante volume di affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

Appare, poi, fondamentale comprendere cosa debba intendersi per “dirigenti con responsabilità strategiche” e stretti familiari.

I “dirigenti con responsabilità strategiche” sono definiti dallo IAS 24 come coloro che hanno il potere e la responsabilità di determinare, direttamente o indirettamente, la pianificazione, la direzione e il controllo dell'attività della società.

Gli stretti familiari sono definiti come coloro che si suppone possano influenzare - o essere influenzati da - un soggetto che costituisce una parte correlata della società che redige il bilancio. Lo IAS 24 sostiene che “possono” rientrare in questo contesto: il convivente e i figli del soggetto; i figli del convivente; e, le persone a carico del soggetto o del convivente.



In conclusione di questo breve richiamo alla disciplina IAS/IFRS in tema di parti correlate, si riporta la definizione di parti correlate contenuta nel paragrafo 9 della versione *revised* 2009 dello IAS 24, che potrà essere applicata quando tale principio, nel prossimo futuro, sarà omologato ⁵.

“Una *parte correlata* è una persona o un’entità correlata all’entità che sta preparando il bilancio (nel presente Principio indicata come *reporting entity*).

- (a) Una persona o un suo stretto familiare è parte correlata della *reporting entity* se tale persona:
- (i) controlla, anche congiuntamente, la *reporting entity*;
 - (ii) ha un’influenza notevole sulla *reporting entity*; o
 - (iii) è un dirigente con responsabilità strategiche della *reporting entity* o di una sua controllante.
- (b) Un’entità è parte correlata della *reporting entity* se una delle seguenti situazioni si verifica:
- (i) l’entità e la *reporting entity* fanno parte dello stesso gruppo (ciascuna entità controllante, controllata e le altre società del gruppo sono parti correlate);
 - (ii) una delle due entità è una società collegata dell’altra o partecipano in una joint venture (oppure è una società collegata di un membro del gruppo al quale appartiene l’altra entità o partecipa con tale membro in una joint venture);
 - (iii) entrambe le entità partecipano in una joint venture con la medesima parte terza;
 - (iv) una delle due entità partecipa in una joint venture con una parte terza e l’altra entità è una società collegata di tale parte terza;
 - (v) l’entità è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della *reporting entity* o di una entità a quest’ultima correlata. Se è la *reporting entity* il piano, anche i datori di lavoro che lo sponsorizzano sono parti correlate alla *reporting entity*;
 - (vi) l’entità è controllata, anche congiuntamente, da un soggetto di cui al punto (a);
 - (vii) un soggetto di cui al punto (a)(i) ha una influenza notevole sull’entità o è un dirigente con responsabilità strategiche della stessa (o di una sua controllante).” ⁶.

⁵ Si veda: Principio contabile OIC 12, *Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio (articolo 2427 n. 22-bis e n. 22-ter cod. civ.)*.


⁶ La versione originale in lingua inglese prevede che “A *related party* is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (in this Standard referred to as the ‘*reporting entity*’).

(a) A person or a close member of that person’s family is related to a reporting entity if that person:
(i) has control or joint control over the reporting entity;



2.2.1 Mappa esplicativa

La seguente tabella riporta una mappa esemplificativa di taluni casi ricorrenti che individuano (o meno) parti correlate con riferimento all'ambito di applicazione dello IAS 24 (2003) e dello IAS 24 (2009).



(ii) has significant influence over the reporting entity; or
(iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (vii) A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity)".



Capogruppo A:	Società di capitali tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.lgs. 127/1991.
Controllate B e C:	Società di capitali controllate dalla capogruppo A ai sensi dell'art. 2359, n. 1., c.c.
Collegate 1-5:	Società sottoposte ad influenza notevole da parte dei detentori di partecipazioni indicati nel diagramma (DRSA, A, DRSB, Y, C)
Joint venture Alfa:	Società consortile sottoposta al controllo congiunto di C
X:	Socio persona fisica che detiene una partecipazione di controllo nella società A
Y:	Stretto familiare del socio X
DRS A:	Dirigente con responsabilità strategiche nella Capogruppo A
DRS B:	Dirigente con responsabilità strategiche nella Controllata B
Controllata D:	Società di capitali controllata da DRSA ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c.
Controllata E:	Società di capitali controllata dal soggetto Y

Di seguito si esaminano i rapporti di correlazione nei bilanci d'esercizio delle società rappresentate nel grafico al fine di illustrare i rapporti di correlazione secondo lo IAS 24 (2003), oggi in vigore, e lo IAS 24 (2009), applicabile – si ripete - dopo che sarà omologato dall'Unione Europea, evidenziando le più significative differenze nella definizione di parte correlata tra le due versioni del Principio.

Si rileva che sulla base delle definizioni di "parte correlata" contenute in entrambi le versioni dello IAS 24, le controllate B e C, la Joint venture Alfa, la Controllata D, la Controllata E, nonché la Collegata 2 e la Collegata 4 sono comunque "parti correlate" della Capogruppo A. Le Collegata 2 e 5 non sono tra loro "parti correlate" per entrambe le versioni del Principio.

**Rapporti tra società controllate e società collegate*

Una differenza tra le due versioni dello IAS 24 emerge con riguardo ai rapporti tra le società sottoposte all'influenza notevole della Capogruppo A (nel nostro esempio la Collegata 2) e le società controllate dalla stessa Capogruppo A (nel nostro esempio le Controllate B e C). Posto che in entrambi le versioni dello IAS 24, la Collegata 2, e le Controllate B e C sono tutte parti correlate della Capogruppo A e viceversa, le novità attengono ai rapporti tra la Collegata 2 e le Controllate B e C.



Lo IAS 24 (2003) considera le società Controllate B e C parti correlate della Collegata 2 (attraverso un processo interpretativo che le assimila alla posizione di A nei confronti della Collegata 2), ma quest'ultima non è parte correlata nei bilanci delle società Controllate B e C.

Nello IAS 24 (2009) questa asimmetria informativa viene eliminata poiché le suddette società sono in ogni caso "parti correlate" tra loro e quindi ciascuna di esse deve dare informazioni nel proprio bilancio circa i "rapporti correlati" esistenti con le altre. La nuova versione dello IAS 24, pertanto, stabilisce che la Collegata 2, da un lato, e le Controllate B e C, dall'altro, siano reciprocamente "parti correlate".

La Collegata 5 è parte correlata della Capogruppo A (e viceversa) sia nello IAS 24 (2003) che nello IAS 24 (2009).

**Rapporti fra società sottoposte a controllo congiunto e società collegate*

Per quanto riguarda i rapporti tra la Joint venture Alfa e la Collegata 5, lo IAS 24 (2003) prevede che la Joint venture Alfa sia parte correlata della Collegata 5 ma non viceversa. Diversamente, lo IAS 24 (2009) stabilisce che le due società siano reciprocamente parti correlate.

Lo IAS 24 (2003) e lo IAS 24 (2009) prevedono che la Capogruppo A e la Collegata 4 risultino, per tramite dei soggetti persone fisiche X (azionista di controllo della Capogruppo A) e Y (stretto familiare di X), parti correlate l'una rispetto all'altra.

**Rapporti fra società sottoposte a influenza notevole di due stretti familiari*

Diversamente, nel caso in cui anche il soggetto X avesse esercitato un'influenza notevole sulla Capogruppo A, quest'ultima e la Collegata 4 non sarebbero tra loro "parti correlate" ai sensi dello IAS 24 (2009). Lo IAS 24 (2003), diversamente, considera parti correlate due società sottoposte ad influenza notevole di due stretti familiari, mentre le medesime società non sarebbero state parti correlate se fossero state sottoposte ad influenza notevole di un'altra società; tale incoerenza è stata eliminata nello IAS 24 (2009), che in entrambi i casi non considera le società parti correlate. La Collegata 4 e la Controllata E, partecipate da Y sono tra loro parti correlate ai sensi dello IAS 24 (2009), ma non ai sensi dello IAS 24 (2003), per il quale la Controllata E è parte correlata della Collegata 4 ma non il viceversa.

**Rapporti con dirigenti con responsabilità strategiche e loro società controllate e collegate*



Da ultimo si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sui "rapporti correlati" con i dirigenti aventi responsabilità strategiche, indicati come "DRS" nella mappa. Lo IAS 24 (2003 e 2009) prevede che i dirigenti con responsabilità strategiche di una società siano parti correlate della società stessa e delle sue controllate. Nella mappa esposta il soggetto DRSA è una parte correlata della Capogruppo A e delle società controllate B e C, oltre che della Controllata D e della Collegata 1.

Relativamente ai legami che sussistono tra la Controllata D, la Collegata 1 e la Capogruppo A, sono necessarie alcune puntualizzazioni distinguendo le discipline contenute nelle versioni 2003 e 2009 dello IAS 24. Lo IAS 24 (2003) prevede che le società controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto da dirigenti aventi responsabilità strategiche in una società siano "parti correlate" di quest'ultima. Tale società non è però una "parte correlata" delle società partecipate dai suoi dirigenti. Nella mappa, la Controllata D e la Collegata 1 sono parti correlate della Capogruppo A, ma quest'ultima non è una parte correlata per la Controllata D e la Collegata 1. Ai sensi dello IAS 24 (2009), invece, sussiste un rapporto di correlazione simmetrico (reciproco) tra la società Controllata D e la Capogruppo A. Ciò non avviene, invece, con riguardo alla Collegata 1 in quanto lo IAS 24 (2009) non contempla l'esistenza di un rapporto di correlazione in presenza di un'influenza notevole esercitata da un dirigente con responsabilità strategiche. Pertanto, diversamente dallo IAS 24 (2003), per lo IAS 24 (2009) la Collegata 1 non è parte correlata della Capogruppo A (e viceversa) e, allo stesso modo, la Collegata 3 non è una parte correlata nei confronti della Controllata B (e viceversa). Si rileva, infine, che la Collegata 1 e la Controllata D, partecipate da DRSA, sono tra loro parti correlate ai sensi dello IAS 24 (2009), ma non ai sensi dello IAS 24 (2003), per il quale la Controllata D è parte correlata della Collegata 1 ma non il viceversa.

2.3 Informazioni richieste

Nell'ambito dell'informativa con parti correlate assume una particolare rilevanza l'individuazione delle tipologie di operazioni da considerare. A questo proposito, si consideri, anzitutto, che le operazioni con parti correlate includono qualsiasi trasferimento di risorse servizi e obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato fissato un corrispettivo.

Esempi di operazioni con parti correlate sono: acquisti o vendite di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; acquisti o vendite di immobilizzazioni; prestazioni di servizi; trasferimenti di



concessioni e licenze; erogazione di finanziamenti; apporti di capitale in denaro o in natura; contratti di garanzia o pegno; impegni di fare, non fare o permettere condizionati al verificarsi o al non verificarsi di un particolare evento futuro; estinzione di passività per conto della società che redige il bilancio o della società per conto della parte correlata.

Tuttavia non sempre le operazioni indicate sono oggetto dell'informativa in commento; infatti, nel contesto nazionale, diversamente da quanto avviene nell'ambito dello IAS 24, che prescrive l'informativa per tutte le operazioni con parti correlate, in nota integrativa vanno riportate soltanto le operazioni che soddisfano *entrambi* le seguenti condizioni:

1. l'operazione è rilevante; e
2. essa non è stata conclusa a normali condizioni di mercato.

L'informativa richiesta in nota integrativa dall'art. 2427, c.c., co. 1, n. 22-*bis* riguarda:

- l'importo dell'operazione;
- la natura del rapporto con la parte correlata;
- e, ogni altra informazione necessaria alla comprensione del bilancio.

I dati possono essere aggregati, salvo che la loro separata indicazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle predette operazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

E' importante ricordare che il codice civile richiede di indicare l'importo delle operazioni realizzate con parti correlate, mentre lo IAS 24 esplicita con maggior precisione che debbano essere fornite informazioni integrative "...su operazioni e su saldi in essere con parti correlate".

Letteralmente, il legislatore nazionale prevede di evidenziare, soddisfatte le condizioni previste, il controvalore delle operazioni con parti correlate eseguite nel corso dell'esercizio (es.: il costo di acquisto delle merci, il ricavo di vendita di beni, il costo di acquisto di attività immobilizzate, l'importo del finanziamento erogato, l'importo massimo garantito previsto in contratto, l'ammontare del contributo in conto capitale, ecc.), mentre i Principi contabili internazionali richiedono espressamente di riportare anche gli effetti pendenti originati da operazioni poste in



essere anche in esercizi precedenti (crediti, debiti, fondi per rischi ed oneri connessi a vertenze con parti correlate, importo delle svalutazioni dei crediti verso parti correlate).

Tuttavia, in talune situazioni, quando essi sono *necessari alla comprensione del bilancio*, i saldi patrimoniali con le parti correlate potrebbero riempire di contenuto la norma di chiusura che impone di fornire “ogni altra informazione necessaria alla comprensione del bilancio”. Se una rilevante operazione di vendita di beni é stata conclusa con una parte correlata a condizioni non di mercato, il saldo del credito non incassato alla scadenza e la relativa svalutazione per rischio di insolvenza della controparte potrebbero essere informazioni da ritenersi comunque necessarie, se significative ai fini della corretta comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Sotto l’aspetto organizzativo l’adozione della nuova normativa produce degli impatti non irrilevanti in particolar modo nelle imprese con una struttura societaria articolata (gruppi societari, presenza di catene partecipative, rapporti con società controllate da propri familiari o da propri dirigenti e rapporti con azionisti di riferimento).

Le nuove regole comportano, da un lato, la necessità di dotarsi di modalità di rilevazione dei “soggetti” che risultino parti correlate, dall’altro lato, di strumenti idonei a individuare e tracciare nei sistemi informativi le operazioni che rientrano fra quelle, per rilevanza e condizioni, siano da riportare in bilancio.

La particolarità della nuova normativa consiste nel fatto che le parti correlate non sono esclusivamente riferibili alle persone giuridiche ma anche alle persone fisiche quali gli azionisti di controllo, i familiari e i dirigenti con responsabilità strategiche e, per queste 2 ultime categorie, alle loro controllate, a quelle controllate congiuntamente e alle loro partecipate soggette ad influenza notevole.

2.3.1 Rilevanza

Il legislatore non fornisce alcuna specifica definizione di “rilevanza”. Al fine di comprendere, perciò, quali indicatori adottare per identificare le operazioni rilevanti, può essere utile fare



riferimento alla prassi contabile e trarre ispirazione dalle disposizioni regolamentari⁷ emanate dalla Consob per le società soggette alla sua vigilanza seppure emanate non in relazione ad obiettivi di informativa finanziaria ma di trasparenza dei meccanismi decisionali.

L'Autorità ritiene che un'operazione sia rilevante qualora almeno uno degli "indici" di seguito esposti risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società.

Nel Documento di consultazione del 3 agosto 2009, la medesima Autorità individuava anche i seguenti ulteriori indici: - **Indice di rilevanza degli utili:** è il rapporto tra gli utili ante imposte attribuibili all'entità oggetto dell'operazione e gli utili ante imposte della società; - **Indice di rilevanza di acquisti e vendite di beni e servizi:** è il rapporto tra il corrispettivo dell'operazione ed i ricavi della società.

Si ritiene che tale ultimo indice di rilevanza possa essere, invece, considerato un valido riferimento da mantenere ai fini dell'individuazione delle operazioni che ricadono nel perimetro dell'art. 2427, co. 1, n. 22-bis, c.c..

Si ritiene che il riferimento all'ultimo bilancio pubblicato, utilizzato dalla Consob per le diverse esigenze dell'art. 2391-bis c.c., non possa essere utilizzato ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza

⁷ La Delibera n. 17221 del 12 Marzo 2010: "Adozione del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" è stata emessa ai sensi dell'art. 2391-bis, c.c., con Esso è volto a stabilire "regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate"



per l'informativa di nota integrativa ex art. 2427, co. 1, n. 22-bis, c.c., in quanto in quest'ultimo caso si deve valutare la rilevanza (o significatività) dell'informazione rispetto alle grandezze di bilancio dell'esercizio in cui l'operazione è avvenuta.

Non si deve dimenticare, infatti, che le soglie di rilevanza sono indicate dalla Consob per individuare quelle operazioni che, proprio in quanto rilevanti, necessitano di un particolare iter procedurale di approvazione e controllo ai fini della trasparenza delle decisioni assunte dal management della società quindi in un momento antecedente alla formazione del bilancio.

Al contrario la soglia di rilevanza che qui si intende delineare attiene strettamente al concetto di rilevanza dell'informazione in rapporto ai saldi del bilancio che accoglie le operazioni con parti correlate oggetto di informativa. In questa prospettiva, le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio potrebbero considerare anche una soglia percentuale più alta (ad esempio il 10%), oltre la quale l'operazione può essere considerata rilevante.

Il concetto di rilevanza, infatti, muta al mutare dei valori coinvolti, con la considerazione che laddove gli importi interessati decrescono (come è probabile nel caso delle società "chiuse"), la soglia percentuale della rilevanza naturalmente aumenta (similmente al calcolo della materialità nella prassi consolidata delle procedure di revisione legale del bilancio).

2.3.2 "Non normali" condizioni di mercato

La norma non specifica neanche cosa debba intendersi per "normali condizioni di mercato". Secondo quanto affermato nella Relazione illustrativa al D.lgs. 173/2008 per normali condizioni di mercato non dovrebbero intendersi solo quelle attinenti al prezzo dell'operazione ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi.

Le condizioni di mercato comprendono, inoltre, le modalità con cui l'operazione è stata svolta; devono, in sostanza, essere presi in considerazione i termini di pagamento (per es., differimenti inusuali di pagamento) e lo svolgimento di attività accessorie solitamente non previste.



2.4 Interazione tra le informazioni di cui all'art. 2427, co. 1, n. 22-bis, c.c. e le altre informazioni su specifiche categorie di parti correlate richieste da norme preesistenti

Come indicato, con l'aggiunta del n. 22-bis all'art. 2427, c.c., le operazioni con le parti correlate trovano una loro collocazione in bilancio all'interno della nota integrativa.

Antecedentemente all'introduzione del n. 22-bis dell'art. 2427, c.c., erano individuate nel codice civile altre parti che, sebbene in maniera meno sistematica, trattano l'informativa con alcune parti correlate utilizzando criteri simili ma non del tutto coincidenti con quelli dell'art. 2427, p. 22-bis, c.c.

Non essendo stati tali articoli modificati, il redattore del bilancio deve orientarsi nell'applicazione pratica fra informazioni parzialmente simili da fornire in parte nella relazione sulla gestione ed in parte nella nota integrativa.

Le norme che già richiedevano informazioni sulle Parti correlate prima dell'introduzione dell'art. 2427, n. 22-bis, c.c. sono le seguenti: l'art. 2428, l'art. 2497-bis, co. 5 e l'art. 2427, co. 1, n. 16.

Il Codice Civile nell'art. 2428 "Relazione sulla gestione" indica che dalla relazione devono in ogni caso risultare anche i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

L'art. 2497-bis, co. 5, c.c. "Direzione e coordinamento di società – Pubblicità" sancisce al primo comma che gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati."

Anche all'interno dello stesso art. 2427 c.c., si individuano ulteriori informazioni sulla parte correlate. L'art. 2427, n. 16, c.c., sancisce che la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria.

Nella tabella che segue si evidenziano alcune differenze contenute negli articoli sopracitati da cui si evince una sostanziale disomogeneità informativa⁸:

⁸ Per le sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'informativa sulle parti correlate, da riportare nella relazione sulla gestione, è già prevista nell'art. 2391-bis, c.c. (inserito dall'art. 12 del D.lgs. 310/2004)



RIFERIMENTO NORMATIVO	POSIZIONE NEL BILANCIO	TIPO DI INFORMATIVA DA RIPORTARE	SOGGETTI INTERESSATI
Art. 2427, co. 1, n. 22-bis, c.c.	Nota integrativa	Importo, natura di operazioni rilevanti e non normali	Società e persone che sono parti correlate
Art. 2428, co. 3, n. 2, c.c.	Relazione sulla gestione	Rapporti interscisi	Imprese controllate e collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
Art. 2497-bis, co. 5, c.c.	Relazione sulla gestione	Rapporti interscisi, effetti e risultati delle attività svolte	Società e persone su cui si esercita attività di direzione e coordinamento

In sintesi dalla lettura combinata dei diversi articoli emerge chiaramente un fatto sostanziale: la coesistenza di norme con diversa origine (ad esempio, l'art. 2497-bis, co. 5 è stato introdotto dalla riforma del diritto societario) aventi la stessa finalità di fare emergere le operazioni in potenziale conflitto di interessi, introdotte in periodi diversi.

Si ritiene che un aspetto operativo importante sia rappresentato dalla necessità di conciliare le disposizioni già esistenti dell'art. 2428, c.c., il quale prevede che nella relazione sulla gestione siano dettagliati i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, e la nuova normativa recepita su indicazione comunitaria. A tale proposito è utile richiamare quanto riportato fra i "considerando" (punto 6) della direttiva 2006/46/CE (di cui la nuova disposizione dell'art. 2427, c.c., costituisce attuazione). In particolare: *Attualmente la quarta direttiva 78/660/EEC e la settima direttiva 83/349/EEC richiedono unicamente di fornire informativa delle transazioni esistenti fra una società e le proprie affiliate. Con l'obiettivo di condurre le società non quotate sempre più vicino a quelle che adottano i principi internazionali per i propri bilanci consolidati, il suindicato obbligo di informativa dovrebbe essere esteso alle società non quotate per coprire anche altre tipologie di entità correlate, quali le figure dirigenziali chiave e i coniugi dei membri del consiglio di Amministrazione, ma solo nel caso in cui tali transazioni non siano rilevanti e concluse alle normali condizioni di mercato.*



Lo spirito della direttiva non pare quindi essere quello di richiedere per le transazioni di cui già esiste l'obbligo di fornire informativa, se rilevanti, l'indicazione del fatto che esse siano o meno concluse a normali condizioni di mercato. La direttiva si pone invece l'obiettivo di limitare l'obbligo di informativa sulle transazioni con le entità correlate diverse da quelle per le quali le informazioni sono già richieste dalla legge ai sensi delle direttive precedenti, a quelle transazioni rilevanti e fuori mercato.

2.5 Semplificazioni per le società di minori dimensioni

Le società di minori dimensioni possono decidere di fornire un'informativa semplificata in merito alle operazioni con parti correlate e/o agli accordi fuori bilancio. In particolare per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata il D.lgs. 173/2008 aggiunge all'art. 2435-*bis*, c.c. "Bilancio in forma abbreviata" il 6° comma precisando che le stesse possono "limitare l'informativa prevista dall'art. 2427, co. 1, n. 22-*bis*, c.c. alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura ed all'obiettivo economico delle informazioni richieste ai sensi dell'art 2427, co. 1, n. 22-*ter*, c.c."

L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) chiarisce nell'Appendice al Principio contabile OIC 12 - in mancanza di una precisa definizione giuridica - che è ragionevole ritenere che per "maggiori azionisti" debbano intendersi gli azionisti di maggioranza e quelli che detengono partecipazioni di collegamento.




3. Esempi illustrativi

Si riportano a seguire alcuni esempi⁹ significativi di potenziali situazioni che richiedono, in conformità al disposto dell'art. 2427, co. 1, n. 22-*bis*, c.c. una specifica informativa in bilancio.

È bene premettere che le parti correlate sono individuate facendo riferimento alla definizione contenuta nel vigente IAS 24 (2003)¹⁰.

3.1 Vendita merci a società correlate tramite stretti familiari

Schema 1



Data la situazione presentata nello Schema 1, si ipotizzi che, in data 01.05.2009, la Società "Capogruppo A" venda alla società "Controllata E" un determinato quantitativo di merci ad un prezzo pari a € 500.000 con pagamento previsto il giorno 01.10.2009.

Il valore di mercato dei beni coincide con il corrispettivo pattuito. Le dilazioni di pagamento normalmente concesse dalla Società "Capogruppo A" ai propri clienti sono di 60 giorni.

Si dispone inoltre delle seguenti informazioni:

- i ricavi di vendita dell'esercizio 2009 della Società "Capogruppo A" si è attestato ad € 2.500.000;
- il totale attivo della Società "Capogruppo E" risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2009 è pari a € 4.500.000

⁹ Le esemplificazioni proposte riprendono alcuni rapporti di correlazione evidenziati nello schema presentato nel paragrafo 2.2.1.

¹⁰ Nelle note successive si descrivono le eventuali variazioni nei rapporti di correlazione apportate dalla versione revised 2009 dello IAS 24.



La transazione sopra riportata rientra nel campo di applicazione dello IAS 24 (2003) poiché:

- comporta il trasferimento di risorse;
- coinvolge parti reciprocamente correlate in forza del rapporto di parentela che lega i soci di controllo delle entità coinvolte¹¹.

L'operazione in esame non è conclusa a condizioni di mercato poiché queste ultime differiscono rispetto a quelle usualmente praticate dalla Società "Capogruppo A". Come riportato nell'Appendice all'OIC 12, infatti, nel verificare la sussistenza di tale requisito dovrebbero essere considerati non solo il corrispettivo dello scambio ma l'insieme delle condizioni, tra cui le modalità di regolamento, che normalmente la società sottoscrive con le altre controparti non correlate con cui intrattiene rapporti commerciali.

Entrambe le società considerano l'operazione rilevante:

- il corrispettivo è pari al 20% dei ricavi di vendita della Società "Capogruppo A" ($500.000/2.500.000 = 20\%$)
- il corrispettivo è pari a circa l'11% dell'attivo della Società "Controllata E" ($500.000/4.500.000 = 11,11\%$).


Si comprende, quindi, che trattandosi di un'operazione fra parti correlate rilevante e conclusa a condizioni "non normali", entrambe le società coinvolte dovranno riportare nella nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427, co 1, n. 22-*bis* c.c..

¹¹ La Società A e la Società D sono parti reciprocamente correlate anche secondo lo IAS 24 *revised* 2009.



3.2 Prestazioni di servizi a società controllate da dirigenti con responsabilità strategiche.

Schema 2



Data la situazione presentata nello schema 2, si ipotizzi che, in data 01.06.09, la Società “Capogruppo A” stipuli un contratto annuale con la Società “Controllata D” avente ad oggetto la fornitura in esclusiva a quest’ultima di un servizio di installazione e assistenza di un software. Il corrispettivo pattuito ammonta a € 100.000.

Il contratto prevede che la Società “Controllata D” rimborserà alla Società “Capogruppo A” solamente il costo sostenuto per ciascuna installazione oppure manutenzione.

Nell’esercizio 2009, i ricavi di vendita iscritti a conto economico dalla Società “Capogruppo A” sono pari a € 1.000.000

In base allo IAS 24 (2003), nella fattispecie in esame si origina un rapporto di correlazione asimmetrico¹²: la Società “Controllata D” è una parte correlata della Società “Capogruppo A” mentre la Società “Capogruppo A” non è una parte correlata della Società “Controllata D”.

Ritornando all’esempio, la Società “Capogruppo A” ritiene che:

¹² Nel caso in cui un dirigente strategico di una società (Società A) eserciti il controllo su un’altra società (Società D):

- la società nella quale il dirigente strategico presta la propria opera (Società A) considera come parte correlata la società controllata da quest’ultimo (Società D);
- la società controllata (Società D) da un dirigente strategico di un’altra società (Società A) non considera quest’ultima come parte correlata.

Secondo la nuova versione dello IAS 24 (2009), invece, in tale fattispecie le due società (Società A e Società D) sono reciprocamente correlate.




- l'operazione non è conclusa a normali condizioni di mercato poiché il contratto prevede che la Società "Capogruppo A" non ottenga alcun margine di profitto dalla prestazione dei servizi garantiti alla Società "Controllata D";
- sotto l'aspetto della rilevanza, il corrispettivo è pari al 10% dei ricavi di vendita 2009 della Società "Capogruppo A" ($100.000/1.000.000 = 10\%$).

Sulla base di quanto affermato, dunque, la Società "Capogruppo A", considerando l'operazione come rilevante e non conclusa a normali condizioni di mercato, presenta in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427, co. 1, n. 22-*bis*, c.c..



3.3 Finanziamenti infruttiferi concessi dai soci o loro stretti familiari

Schema 3



Data la situazione presentata nello schema 3, si ipotizzi che, in data 01.02.09, il Signor X eroghi alla Società "Capogruppo A" un finanziamento infruttifero per € 225.000 cosicché quest'ultima possa reperire mezzi finanziari da un socio senza utilizzare la forma più onerosa del conferimento ed evitando il più oneroso indebitamento bancario.

Il totale "Passività e Patrimonio Netto" (equivalente al Totale Attivo) risultante dal bilancio 2008 della Società "Capogruppo A" è pari a € 1.500.000.

L'operazione rappresenta un'operazione tra parti correlate poiché comporta il trasferimento di risorse finanziarie tra una società e il socio di controllo della stessa. Considerato che quest'ultimo è una persona fisica, l'obbligo di informativa in bilancio ricade, qualora siano verificati i requisiti della rilevanza e della anormalità, solo sulla Società "Capogruppo A".

L'operazione non è conclusa a normali condizioni di mercato dato che il finanziamento è stato concesso a condizioni che la società beneficiaria non avrebbe potuto ottenere qualora si fosse rivolta a soggetti diversi dalla parte correlata.


L'operazione viene considerata rilevante: l'importo del finanziamento (225.000) è pari al 15% del totale "Passività e Patrimonio Netto" della società (1.500.000).

Pertanto, la Società "Capogruppo A" fornisce in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427, co. 1, n. 22-bis, c.c..



3.4 Distacco di personale

Schema 4



Data la situazione presentata nello schema 4, si ipotizzi che, in data 01.03.09, la Società "Collegata 2" si impegni a cedere alla Società "Controllata B" il proprio know-how, anche mediante il dislocamento di parte dei propri dipendenti, continuando a sostenere il costo relativo al personale trasferito (senza addebitare un corrispettivo a B).

Al 31.12.2009:

- *i costi del personale che la Società "Collegata 2" ha sostenuto per i dipendenti distaccati presso la "Controllata B" ammontano a € 225.000;*
- *i ricavi di vendita di beni e prestazioni di servizi della "Collegata 2" ammontano a € 1.500.000.*

Nel caso in esame, ai sensi dello IAS 24 (2003), la società "Controllata B" è una parte correlata della società "Collegata 2", mentre quest'ultima non è una parte correlata della società "Controllata B"¹³.

Con riferimento alla transazione in oggetto:

- l'operazione non è conclusa a normali condizioni di mercato poiché il costo del personale trasferito continua ad essere sostenuto dalla entità "distaccante".

¹³ Nel caso in cui un'entità (Capogruppo A) controlli una società (Controllata B) e contemporaneamente eserciti un'influenza notevole su un'altra società (Collegata 2) si verifica quanto segue:

- la società (Collegata 2) soggetta ad influenza notevole da parte dell'entità (Capogruppo A) deve considerare come parte correlata la società controllata dalla stessa entità (Controllata B);
- la società controllata (Controllata B) dall'entità (Capogruppo A) non deve considerare come parte correlata la società soggetta ad influenza notevole da parte della propria controllante (Collegata 2).

E' bene precisare, inoltre, che secondo lo IAS 24 (2009), la società "Controllata B" e la società "Collegata 2" sono reciprocamente correlate.



- la Società “Collegata 2” considera verificato il requisito della rilevanza: i costi sostenuti nei confronti del personale distaccato sono pari al 15% del totale dei ricavi di vendita a conto economico ($225.000/1.500.000 = 0,15$)

Ne consegue che la Società “Collegata 2” riporta in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427, co. 1, n. 22-*bis*, c.c.